



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

REGOLAMENTO

**PER L'USO DELLE PISTE CICLOPEDONALI DEL PARCO
REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO**

ART. 1: OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso delle piste ciclopedonali facenti parte del sistema di fruizione del Parco regionale della Valle del Lambro, denominate "Le vie del Parco", individuate e definite come tali con apposita deliberazione del Consiglio di Gestione.

Tutti gli altri sentieri, strade campestri, tracciati ecc., sia di proprietà pubblica sia privata, non individuati come "Vie del Parco", sono da considerarsi a tutti gli effetti come percorsi estranei al sistema di fruizione riconosciuto dal Parco regionale della Valle del Lambro, ancorché ricompresi nel perimetro dei suoi confini amministrativi.

Tutti gli utenti e i fruitori della piste ciclopedonali individuate come "Vie del Parco" dovranno conformarsi alla disciplina di seguito dettata, nella consapevolezza dei rischi in cui potrebbero incorrere e con conseguente più ampia manleva dell'Ente gestore.

Le seguenti norme, integrano, per quanto possa occorrere e nei limiti di quanto sopra specificato, la disciplina del D.lgs. 285/92, ferme restando, con riguardo a relativi aspetti applicativi e sanzionatori, le competenze comunali.

ARTICOLO 2: LIMITAZIONI D'USO

L'accesso e la fruizione delle piste ciclopedonali del Parco sono consentiti nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente regolamento, a garanzia della sicurezza dei fruitori e della tutela dell'ambiente naturale circostante.

I ciclisti dovranno astenersi nel percorrere tratti delle piste in relazione ai quali sia stato vietato l'uso della bicicletta ed in ogni caso rispettando e privilegiando il transito pedonale, posto che non vengono individuati specifici percorsi per le due tipologie di utenza.

ARTICOLO 3: SICUREZZA DELLE PISTE CICLOPEDONALI

Le piste ciclopedonali del Parco si sviluppano all'interno di un'area protetta di alto valore paesistico-territoriale e naturalistico-ambientale e, pertanto, sono state realizzate in armonia con il contesto, in particolar modo per quanto riguarda il profilo morfologico ed altimetrico.

Per tali ragioni, le piste ciclopedonali del Parco non sono in grado di garantire un livello di sicurezza assimilabile ai percorsi ciclabili e pedonali in ambiente urbano.

I fruitori, siano essi pedoni o ciclisti, devono, quindi, percorrerle nella piena consapevolezza di trovarsi in percorsi sterrati ed a diretto contatto con tutti gli elementi naturali che caratterizzano il contesto (prati, fossi, alberi, corsi d'acqua, attraversamento di tratti urbani ecc.), indossando idonei presidi di sicurezza, attenendosi alle segnalazione di pericoli, evitando di abbandonare i sentieri tracciati, in particolare ove si utilizzino biciclette, mantenendo con la bicicletta velocità moderate e comunque consone allo stato dei luoghi e del tratto di pista percorsi, rispettando le limitazioni di velocità stabilite. Tali precauzioni dovranno essere serbate anche lungo i tratti di piste ciclopedonali che attraversino agglomerati urbani o comunque residenziali.

ARTICOLO 4: NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le piste ciclopedonali del Parco sono riservate esclusivamente ai pedoni ed ai ciclisti, salvo i tratti nei quali è espressamente autorizzato il transito di equini.

È consentito l'uso di bici a pedalata assistita e di mezzi per disabili debitamente omologati e comunque nel rispetto della velocità massima consentita per le biciclette.

Ogni fruitore è tenuto al rispetto degli altri utilizzatori, evitando di assumere comportamenti egemoni o scorretti in grado di arrecare pregiudizio o danno a persone e cose.

ARTICOLO 5: DIVIETI

Salvo espressa, esplicita e segnalata autorizzazione, è vietata la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo a motore e in generale la fruizione in qualsiasi altro modo diverso dalle biciclette o dai pedoni, fatti salvi i mezzi di soccorso, di pronto intervento e vigilanza.

Lungo tutte le piste ciclabili è, altresì, vietato:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi, se non nelle aree appositamente attrezzate;
- danneggiare in qualsiasi modo le piste, le attrezzature, le pertinenze e l'ambiente circostante;
- posizionare segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dal Parco regionale della Valle del Lambro;
- installare manufatti di qualsiasi tipo non autorizzati dal Parco;
- introdurre animali non al guinzaglio.

Onde non diversamente stabilito da apposita cartellonistica, il transito e l'utilizzo delle Vie del Parco non potrà superare la velocità di 20 km/h.

ARTICOLO 6: DISCIPLINA ATTIVITÀ AGONISTICHE

È vietato l'utilizzo della piste per manifestazioni di carattere agonistico e amatoriale, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate dal Parco ai sensi del successivo art. 7.

ARTICOLO 7: MANIFESTAZIONI IN DEROGA

Il Parco può derogare il divieto di cui all'art. precedente per iniziative di particolare rilevanza, promosse da Enti e/o Associazioni.

L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione al Parco, entro 30 giorni dalla data della manifestazione, di un'apposita richiesta contenente i seguenti elementi:

- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte degli organizzatori della manifestazione;
- data, ora e durata della manifestazione;
- indicazione del percorso da utilizzare;
- numero dei partecipanti previsti;
- il servizio d'ordine.

Il Parco invierà l'autorizzazione in deroga o il diniego entro 20 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato rispetto della presente disciplina regolamentare e/o di tutte le norme a cui comunque è d'obbligo attenersi, gli organizzatori della manifestazione rispondono, anche in solido con i trasgressori o gli autori del comportamento illecito, di eventuali danneggiamenti a persone, cose e all'ambiente circostante.

ARTICOLO 8: MANUTENZIONE DELLE PISTE

Il Parco, entro i limiti della disponibilità di risorse finanziarie allo scopo finalizzate, attua periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, nonché di adeguamento e sostituzione della segnaletica deteriorata.

E' onere dell'utente e del fruitore quello di verificare, anche in funzione del mezzo utilizzato, lo stato delle piste astenendosi dall'utilizzo delle medesime in caso di pericolo.

ARTICOLO 9: RESPONSABILITA' DEI FRUITORI

I fruitori che percorrono le piste ciclopedonali del Parco, consapevoli della natura, tipologia e condizioni oggettive dei percorsi attraversati, si assumono la piena responsabilità nei confronti di sé stessi e di terzi per ogni qualsiasi danno provocato da eventuali incidenti occorsi durante la percorrenza. L'Ente Parco non può essere chiamato a risponderne in alcuna forma, sia in via diretta che in solido.

ARTICOLO 10: SANZIONI PER LE EVENTUALI VIOLAZIONI

Il compito di far osservare le norme del presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni, è demandato ai Corpi di Polizia Locale e Provinciale ed alle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché a tutti gli Organi di P.S.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche disposizioni altresì violate con il comportamento contestato e fatta in ogni caso salva la competenza degli enti a cui ne è demandata l'osservanza, ferma altresì restando la responsabilità per le conseguenze civilistiche del relativo illecito, le violazioni dei divieti previsti dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00), da determinarsi in misura ridotta ai sensi di legge.

In caso di svolgimento di manifestazione non autorizzata, i trasgressori sono puniti con una sanzione da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Le sanzioni sono applicate, mediante ricorso al procedimento definito dalla Legge 689/81.